



# COMUNE DI SALUGGIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.3

### OGGETTO:

**CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI PORZIONE DI AREA DI PROPRIETA' COMUNALE CENSITA CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 11 PARTICELLA N. 254 IN FRAZIONE S. ANTONINO IN VIA S. GIACOMO ALLA SOCIETA' INWIT PER INSTALLAZIONE DI UN ANTENNA PER TEL EFONIA MOBILE. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE**

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di gennaio alle ore diciassette e minuti quarantacinque nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FARINELLI LIBERO - Sindaco	Sì
2. DEMARIA ADELANGELA - Assessore	Sì
3. BERNINI FRANCESCO - Assessore	Sì
4. BOGGIO FEDERICA - Assessore	Sì
5. MOMO ALESSANDRO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa ANNA ACTIS-CAPORALE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FARINELLI LIBERO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che** INWIT S.P.A. (INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.), con sede in Largo Donegani 2 Milano in data 19 dicembre 2023, con comunicazione prot. 11176 ha presentato istanza di autorizzazione per la realizzazione di impianto con antenna per telecomunicazioni in frazione S. Antonino, su terreno comunale individuabile al foglio 11 ( ex parte di particella n. 225 ), ora particella n. 254 dislocata in via S. Giacomo, nella parte antistante l'area del depuratore della frazione S. Antonino;

**Rilevato che** l'area indicata è stata individuata quale Area di Attrazione degli Impianti dal "REGOLAMENTO PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI E PER LA MINIMIZZAZIONE DELL' ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTRICI", approvato con deliberazione di Giunta Comunale in data 31 ottobre 2018 e pertanto l'area individuata risulta essere idonea alla localizzazione prevista;

### **Considerato che:**

- l' impianto che prevede la realizzazione di una struttura Stazione Radio Base (SRB) rientra in un programma esteso a livello nazionale, volto a garantire il servizio di telefonia mobile su tutto il territorio,
- il nuovo impianto si compone di un palo poligonale di altezza di metri 34,20 dal piano campagna e dai relativi accessori ( parabole, moduli radio, ecc... ) e relativi collegamenti elettrici;

**Dato atto che** l'Amministrazione ritiene di accogliere favorevolmente tale istanza, anche in considerazione del conseguente potenziamento del servizio di telefonia mobile per la frazione S. Antonino;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 155 in data 27 dicembre 2023 con cui è stato fornito atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici affinché provveda, per la parte di competenza, all' avvio delle procedure necessarie per la realizzazione dell'impianto, tra cui la predisposizione ed il deposito di frazionamento catastale;

### **Dato atto che:**

- con determinazione dell'Area Tecnica LL.PP.M. n. 212 in data 28.12.2023 è stato conferito incarico allo studio Pro.geo. per i servizi tecnici di predisposizione e deposito di frazionamento catastale del terreno di proprietà comunale individuato al foglio n. 11 particella n. 225;
- lo Studio professionale incaricato in data 16.01.2024 con comunicazione registrata al prot. 409, ha provveduto a depositare il frazionamento dell'area interessata dalla realizzazione dell' impianto, a cui sono stati attribuiti i seguenti dati catastali:  
f. n. 11 particella n. 254 avente superficie di mq. 110,00;
- l' area comunale, posta lungo via S. Giacomo è attualmente non utilizzata ed è disponibile per la localizzazione dell'impianto richiesto da Inwit S.p.A.;

**Ritenuto** di assoggettare la locazione a specifico contratto regolante i rapporti tra le parti;

**Visto** lo schema di contratto di locazione inviato da Inwit S.p.a. con comunicazione registrata al prot. 11546 in data 29.12.2023, composto da n°15 articoli, allegato 2 al presente atto che prevede:

- la locazione avrà durata di anni 9 (nove), rinnovabile tacitamente di 6 (sei) anni in 6 (sei),
- il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 2.400,00 euro ( duemilaquattrocento/00), suddiviso in quattro rate trimestrali da € 600,00 ( seicento/00 );

**Considerato** congruo l'importo del canone di locazione quantificato in € 2.400,00 euro (duemilaquattrocento/00);

**Visto** il D.Lgs 267/2000;

**Richiamato** lo Statuto Comunale vigente;

**Acquisiti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi, dell'art. 49 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00;

**Ritenuto** di dover disporre in merito;

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

**Visto** il D.Lgs 267/2000;

**Visti** i pareri favorevoli resi, per la regolarità tecnica e contabile, secondo quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

## **PROPONE**

**Di dare** per richiamato e trascritto quanto indicato in premessa.

**Di concedere** alla Società Inwit S.p.a. l' area comunale attualmente disponibile, contraddistinta a catasto al foglio n. 11 particella n. 254 avente superficie di mq. 110,00, per l'installazione di una antenna di telefonia mobile, come meglio evidenziato nella planimetria ALLEGATO A al contratto di locazione (ALLEGATO 1), quale parte integrante del presente atto, restando inteso che l'esatto posizionamento dell'area dovrà essere concordato e valutato prima dell'inizio lavori con il Responsabile dell' Area Tecnica LL.PP..

**Di approvare** i contenuti dell'allegata bozza di contratto di locazione ( ALLEGATO 1 ), che si compone di n. 15 articoli, parte integrante del presente atto, precisando che lo stesso avrà la durata di anni 9 (nove), rinnovabili e planimetria.

**Di condividere** il canone annuo da introitare, concordato in € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) da corrispondersi da parte della Società Inwit S.p.a., con le modalità descritte nella bozza del contratto di locazione.

**Di demandare** al Responsabile dell'Area Tecnico Lavori Pubblici, Manutenzioni la sottoscrizione del contratto.

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 quarto comma T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00;

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.

## DELIBERA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa, **di approvare** quanto indicato nella proposta.

**Successivamente,**

## LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito,

Con votazione unanime favorevole,

## DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 quarto comma T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Sindaco  
FIRMATO DIGITALMENTE  
FARINELLI LIBERO

---

Il Segretario Comunale  
FIRMATO DIGITALMENTE  
Dott.ssa ANNA ACTIS-CAPORALE

---

CODICE SITO	NOME SITO	CUP
I166VC	PNRR - NIN3111 - Saluggia	B37G21000110004

### CONTRATTO DI LOCAZIONE

Il **Comune di** \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante,  
(di seguito indicato come "**locatore**");

e

**INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A.**, con sede legale in 20121- Milano, Largo Donegani, 2, PEC: [adminpec@inwit.telecompost.it](mailto:adminpec@inwit.telecompost.it), codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e P.IVA 08936640963, nella persona dell'Ing. Leonardo Fascia, nato a Piacenza, il 04/03/1966, domiciliato per la carica presso la medesima sede, in qualità di procuratore speciale della Società medesima con procure rilasciate dalla dott.ssa Sandra DE FRANCHIS Notaio in Roma:

- REPERTORIO N. 19545 RACCOLTA N. 9535 giusto protocollo del 20 Dicembre 2022 e Registrato all' Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 4 il 21 dicembre 2022 al n. 43140 serie IT,
- REPERTORIO N. 19799 RACCOLTA N. 9687 giusto protocollo del 26 gennaio 2023 e Registrato all' Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 il 27 gennaio 2023 al n. 2482 serie IT,  
(di seguito indicato come "**conduttore**" o "**INWIT**"),

di seguito congiuntamente le "Parti,

convengono e stipulano quanto segue

#### ART. 1 – Oggetto

Il locatore, concede in locazione al conduttore, che accetta, porzione dell'immobile (terreno) di mq 50 circa (di seguito per brevità "**l'immobile**"), sito nel comune di Saluggia (VC) - Via \_\_\_\_\_ snc, iscritto al N.C.T., Foglio \_\_\_\_, Particella \_\_\_\_\_, il tutto come risulta dalle allegate planimetrie sub lett. a).

Il locatore, nella sua qualità di proprietario dell'immobile, dichiara che sullo stesso non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitare la piena disponibilità del bene da parte del conduttore.

Le Parti espressamente pattuiscono che, nel caso in cui il locatore intendesse trasferire a titolo oneroso o locare a terzi la porzione di immobile locata (anche nel caso di costituzione, a qualunque titolo, sull'immobile locato del diritto di usufrutto o di quello di superficie) spetterà al conduttore il diritto di prelazione in applicazione dell'art.51 comma 4 del D.Lgs. 08.11.2021, n. 207 (Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche), secondo il quale è attribuito al Conduttore e ai suoi aventi causa il diritto di prelazione e riscatto previsti dagli artt. 38 e 39 della L. 27.07.1978, n. 392..

Al riguardo il locatore si impegna ad interpellare il conduttore tramite comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e il conduttore potrà esercitare il diritto di prelazione spettantegli entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione del locatore.

La conduttrice dovrà mantenere ed usare la porzione di immobile locato con diligenza, per sé, i suoi dipendenti, fornitori e clienti e chiunque vi acceda. Gli eventuali danni che dovessero verificarsi in dipendenza di guasti o rotture o per difetto di manutenzione e prevenzione resteranno ad esclusivo carico della conduttrice nella misura, e limitatamente alle ipotesi, in cui i danni suddetti siano ascrivibili a responsabilità del conduttore medesimo a titolo di dolo o colpa grave, con espressa esclusione delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

#### ART. 2 – Scopo della locazione

CODICE SITO	NOME SITO	CUP
I166VC	PNRR - NIN3111 - Saluggia	B37G21000110004

2.1 L'immobile sarà utilizzato dal conduttore per l'installazione e l'esercizio di impianti e infrastrutture per reti di radio e tele/videocomunicazione elettronica (le "Infrastrutture"). Il locatore prende atto che il conduttore fornisce infrastrutture e relativi servizi a terzi operatori di servizi di radio e tele/videocomunicazione elettronica, con qualunque tecnologia esistente o futura ed acconsente a che il conduttore possa utilizzare per detto scopo l'immobile senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone.

2.2 Il conduttore potrà, quindi, a sua cura, comunque senza oneri a carico del locatore: eseguire sull'immobile gli occorrenti lavori di adattamento, manutenzione e gestione delle Infrastrutture, nonché quelli per la loro allocazione integrazione, modifica e sostituzione. Potrà inoltre installare, mantenere, integrare e modificare anche all'esterno dell'immobile cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi e manufatti, sistemi radianti, sostegni per antenne ed impianti di telecomunicazione in ponte radio, apporre cartelli, targhe, tabelle anche non relativi all'attività esercitata nonché eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi. In ragione di quanto sub 2.1, il Locatore concede il diritto di posa in opera di appositi pozzetti interrati per l'impianto di messa a terra, compreso il collegamento con altra eventuale rete di terra esistente per come previsto dalle leggi vigenti in materia.

2.3 La realizzazione di tali opere non comporterà per il conduttore alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone. In merito a tutti i lavori ed interventi summenzionati, il locatore riconosce al conduttore la facoltà di richiedere alle competenti autorità le autorizzazioni necessarie e qualora fosse indispensabile, si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico del conduttore.

### **ART. 3 – Durata**

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove), rinnovabili tacitamente di 6 (sei) anni in 6 (sei) anni se una delle Parti non avrà inviato disdetta mediante lettera raccomandata A.R. almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza contrattuale.

Il locatore rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza, prevista dall'art.29 della Legge n.392/78.

La locazione inizierà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle autorizzazioni necessarie per l'installazione delle infrastrutture.

Resta comunque inteso che, qualora entro 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo il conduttore non abbia comunicato al locatore la decorrenza della locazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza che le Parti possano pretendere alcunché l'una dall'altra.

### **ART. 4 – Recesso del conduttore**

Le Parti convengono che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore mediante raccomandata A.R., almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

In caso di recesso o risoluzione del presente contratto, a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, recesso, risoluzione consensuale, risoluzione per colpa), le Parti concordano quanto segue:

- Per eventuali canoni già corrisposti relativi a periodi successivi alla data di efficacia della risoluzione o del recesso (per quest'ultimo caso anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 1671 c.c.) il locatore si impegna a restituire ad INWIT il canone *pro-quota* relativo al periodo pagato e non goduto.

### **ART. 5 – Canoni**

Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro **2.400,00** (duemilaquattrocento/00), suddiviso in quattro rate trimestrali di Euro 600,00 (seicento/00), ciascuna da corrispondersi entro la prima decade di ogni trimestre con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito \_\_\_\_\_ intestato a Comune di Saluggia,

CODICE SITO	NOME SITO	CUP
I166VC	PNRR - NIN3111 - Saluggia	B37G21000110004

Paese	Ceck Digit IBAN	CIN	ABI	CAB	Conto Corrente

A partire dal secondo anno di locazione, il canone potrà essere aggiornato, previa espressa richiesta del locatore da formularsi per iscritto di anno in anno, in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U.

Il canone sarà corrisposto previa presentazione di fattura (solo per i contratti soggetti ad iva) che il locatore dovrà inviare entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente il trimestre di riferimento e non oltre i 10 gg della prima decade del mese del trimestre di riferimento in quanto la mancata emissione della fattura obbliga INWIT, trascorsi quattro mesi dall'operazione, a regolarizzarne gli aspetti fiscali ai sensi dell'art. 6, comma 8, del Decreto Legislativo 471/1997, dandone comunicazione contestuale agli uffici preposti.

Il Locatore è tenuto all'emissione della fattura secondo le regole generali. La fattura dovrà recare, tra gli altri dati: la base imponibile; l'aliquota IVA applicabile; l'ammontare dell'imposta; l'annotazione "scissione dei pagamenti" (e, eventualmente, il riferimento all'art. 17-ter del DPR 633/72). Nella fattura elettronica, quest'ultimo obbligo è assolto riportando nel campo "esigibilità IVA" il valore "S" (scissione dei pagamenti). Il fornitore non è tenuto al pagamento dell'imposta applicata, poiché tale obbligo ricade sulla società acquirente. La fattura deve comunque essere registrata nel registro delle fatture emesse secondo le regole generali di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 633/72, avendo cura di non computare l'IVA nelle liquidazioni periodiche.

Le fatture da emettersi (solo nei casi di contratti soggetti ad iva) dovranno essere intestate a Infrastrutture Wireless S.p.A. Largo Donegani, 2, 20121 Milano e dovranno essere inviate mediante l'utilizzo del canale SDI (Sistema Documentale Integrato), utilizzando il formato della "fattura PA", come previsto dall'art.1, comma 909 dalla Legge n. 205/2017 ed a seguito del provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. n. 89757/2018 del 30 aprile 2018, e del decreto-legge n. 79 del 28 giugno 2018.

I documenti trasmessi verso "SDI" dovranno riportare il "Codice Destinatario": 0G6TBBX.

È vietata la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto salvo diverso accordo tra le Parti.

#### **ART. 6 – Facoltà in capo al conduttore**

Il conduttore, ferma restando la propria responsabilità per il pagamento del canone, ha facoltà di cedere in tutto o in parte il presente contratto o i suoi diritti nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo di sublocare, concedere in uso e/o in comodato e/o in ospitalità, in tutto o in parte, gli immobili locati.

#### **ART. 7 – Manutenzione**

Il conduttore provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli spazi locati, mentre tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti a cura e spese del locatore.

In particolare, il locatore dichiara di tenere completamente a proprio carico, sia economico che a termini di legge, ogni intervento strutturale di adeguamento degli spazi e degli impianti locati alle normative di volta in volta vigenti, in particolare modo per quanto riguarda l'impatto igienico ambientale in materia di utilizzo di materiali nocivi alla salute e la sicurezza e prevenzione antincendio, manlevando il conduttore da ogni e qualsiasi responsabilità ed obbligandosi a rifondere eventuali danni arrecati a persone o cose per inadempimento dei suddetti obblighi.

Il locatore si impegna inoltre fornire prontamente al conduttore, previa apposita richiesta, la documentazione attestante, in relazione agli spazi ed agli impianti locati, l'ottemperanza delle norme di legge vigente in materia di certificazione ambientale e di sicurezza, nella fattispecie, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, la documentazione per la valutazione rischi dovuti a emissioni in atmosfera, scarichi idrici, presenza di amianto, messa a terra degli impianti, sicurezza ed emergenza, CPI).



CODICE SITO	NOME SITO	CUP
I166VC	PNRR - NIN3111 - Saluggia	B37G21000110004

In assenza di detta comunicazione, il conduttore potrà procedere ad effettuare direttamente le necessarie verifiche visive e analitiche, compensando le spese sostenute per le stesse, nonché per l'acquisizione di ogni prescritta certificazione, con i canoni in scadenza.

Ai fini della manutenzione degli impianti, attrezzature, infrastrutture nonché degli apparati installati e per ogni necessità di servizio il locatore concede al conduttore garanzie all'accesso all'immobile locato ed alle relative strutture e pertinenze in qualsiasi momento.

Resta tuttavia inteso e convenuto che qualora l'accesso agli spazi che ospitano le infrastrutture locate non sia indipendente, le attività suddette, ad esclusione di quelle che rivestano il carattere d'urgenza saranno espletate dalle ore 8 alle ore 17.

#### **ART. 8 – Ripristino**

Al termine della locazione il conduttore provvederà a propria cura e spese alla rimozione degli impianti installati ed al ripristino dell'immobile locato.

Il locatore si impegna a garantire l'accesso di imprese incaricate dal conduttore per l'effettuazione degli interventi di cui sopra. A maggior esplicitazione di detto impegno, il locatore dichiara e riconosce che tale accesso potrà avvenire in ogni tempo ed indipendentemente da qualsivoglia diritto vantato del locatore ai sensi del presente contratto.

#### **ART. 9 – Riservatezza**

Il locatore si impegna a non fornire a terze notizie oggetto del presente contratto ed a fare delle notizie di cui venga in possesso un uso tale da non recare pregiudizio alcuno al conduttore. Le disposizioni di cui al presente articolo produrranno effetti anche oltre la durata del presente contratto.

#### **ART. 10 – Trattamento di dati personali ai sensi della normativa sulla privacy**

Le attività previste nel presente contratto comportano il trattamento di dati personali da parte del Locatore in autonomia decisionale circa le finalità e i mezzi del trattamento, al pari di INWIT S.p.A.

Le Parti si danno reciprocamente atto di essere Autonome Titolari del Trattamento, e di curare in autonomia anche il rispetto delle norme data protection applicabili ai rispettivi trattamenti di dati personali, basati sulle condizioni di legittimità previste dall'art. 6 del GDPR.

Fermo restando la responsabilità assunta dalla Parte verso i terzi e verso INWIT S.p.A. quale titolare autonomo del trattamento sui dati ricevuti da INWIT S.p.A. stessa, nei rapporti reciproci, la Parte si obbliga a manlevare e tenere indenne INWIT S.p.A. per qualsiasi danno, incluse spese legali, che possa derivare da pretese avanzate nei confronti della Parte da eventuali terzi - inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili alla Parte, intendendosi con la presente pattuizione trasferire da INWIT S.p.A. alla Parte l'incidenza economica dei danni reclamati da terzi, in conseguenza dei trattamenti operati dalla Parte.

Le Parti si impegnano a comunicarsi prontamente e reciprocamente le eventuali istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero le richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

Le Parti dichiarano di aver rispettivamente fornito adeguata informativa privacy circa il trattamento de dati personali dei soggetti che agiscono, o che sono a diverso titolo riconducibili, al presente contratto (rappresentanti firmatari del presente contratto, personale dipendente, prestatori d'opera, collaboratori, etc. coinvolti nell'esecuzione del contratto).

#### **ART. 11 – Codice etico, D. Lgs. 231/01, anticorruzione e conflitto di interessi**

Il Locatore è a conoscenza che INWIT ha e attua un [Codice Etico](#), un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, una [policy Anticorruzione](#) e una [policy Diversity & Inclusion](#) (consultabili sul sito istituzionale [www.inwit.it](http://www.inwit.it)) e si impegna a rispettare, e a far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori, appaltatori, subappaltatori e soggetti che agiscono per loro nome e/o conto, i principi e le regole applicabili ivi enunciati che Il Locatore dichiara di aver letto e compreso e che costituisce parte integrante del presente contratto.

CODICE SITO	NOME SITO	CUP
I166VC	PNRR - NIN3111 - Saluggia	B37G21000110004

Fermo restando quanto sopra, le Parti dichiarano e garantiscono che, durante l'esecuzione del presente contratto, si atterranno alle disposizioni del d.lgs. 231/01 e s.m.i. e alla normativa anticorruzione applicabile e si asterranno da qualsivoglia comportamento che possa configurare gli illeciti previsti dal d.lgs. 231/01 e dalla normativa anticorruzione applicabile.

Il Locatore si impegna a segnalare tempestivamente tramite il canale [whistleblowing](#) eventuali condotte - di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto - che possano costituire violazione, anche potenziale, del Codice Etico, della Policy Anticorruzione o del d. lgs. 231/01.

Il Locatore dichiara che, alla data di sottoscrizione del presente contratto, non sussiste alcun conflitto d'interessi, né esistono situazioni che possono dar luogo all'insorgere di qualsivoglia conflitto d'interessi in relazione all'attività di cui al contratto medesimo. Qualora in corso di esecuzione del presente contratto si determinasse una qualunque situazione idonea a generare un conflitto d'interessi, Il Locatore dovrà darne prontamente comunicazione scritta a INWIT.

Il Locatore dichiara infine di: (i) non essere sottoposta a sanzioni internazionali irrogate nell'ambito del sistema internazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e (ii) non condurre affari con Paesi, individui o entità destinatari di sanzioni internazionali ovvero che agiscono o sono controllati da Paesi sanzionati. Qualora Il Locatore non adempia agli obblighi derivanti dal presente articolo, INWIT si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti. INWIT si riserva infine la facoltà di risolvere di diritto il contratto ex art. 1456 c.c. ovvero di recedere dallo stesso, qualora, all'esito della compilazione del "Questionario di Due Diligence per i Locatori/Landlord", emergano elementi ostativi all'esecuzione o prosecuzione del presente contratto.

**ART. 12 – Variazioni al testo del contratto**

Qualsiasi modifica aggiunta o soppressione da apportare al testo del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti e potrà avere validità solo a seguito dell'avvenuto accordo scritto tra di esse.

**ART. 13 – Clausole fiscali e registrazione del contratto**

Il presente contratto dovrà essere registrato a cura del Conduttore in termine fisso ed in misura proporzionale del 2%, annuo per l'intero periodo con oneri ripartiti in parti uguali come per tutte le successive imposte di registro.

**ART. 14 – Domicili contrattuali**

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in:

Il locatore: Municipio di Saluggia - Via \_\_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_ - Saluggia (VC) - PEC: \_\_\_\_\_;

Il conduttore: al seguente indirizzo operativo: 20121- Milano, Largo Donegani, 2 - PEC: [rental@inwit.telecompost.it](mailto:rental@inwit.telecompost.it);

**ART. 15 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alla normativa vigente in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, unitamente a tutti i suoi allegati, è stato stipulato nell'esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso e dei predetti allegati. Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 C.C.

Saluggia (VC), lì \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il Locatore


Il Conduttore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CODICE SITO	NOME SITO	CUP
I166VC	PNRR - NIN3111 - Saluggia	B37G21000110004

## ALLEGATO A



<b>INWIT</b>		<b>STAZIONE DI TELEFONIA CELLULARE</b>	
Ing. Andrea Pisanu Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano N. A. 24429		I166VC - NIN3111 SALUGGIA	
HQ ENGINEERING ITALIA		PROGETTO ARCHITETTONICO	
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	APPR. PERM.
0	22/11/2023	emesso per approvazione	S.L.
2			
Formato: A3		PROGETTO ARCHITETTONICO	
Scala: 1:500		N. I166VC_VCB6_PDM_VO_DWG	
Cantieri: VIA S. GIACOMO SNC - SALUGGIA (VC)		-	
Allegato: ALLEGATO CONTRATTUALE		APPR. PERM.	
		APPR. PE	